

## RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo al decreto 24 maggio 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Designazione di 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 139 del 16 giugno 2016).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'articolo 1, comma 2, nella tabella riportata alla pag. 14, prima colonna, dopo il quinto rigo:

«

B	IT5120019	Monte Pisano	8233
---	-----------	--------------	------

»,

deve intendersi inserito il seguente:

«

B	IT5120020	Padule di Verciano, Prati alle Fontane e Padule delle Monache	397
---	-----------	---------------------------------------------------------------	-----

».

16A05328

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-168) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 maggio 2016.

**Designazione di 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.**

#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/2374/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di

conservazione, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Vista la legge regionale n. 30 del 19 marzo 2015 «Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1223 del 15 dicembre 2015, «Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)»;


Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Toscana, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle



aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sono definite, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 89 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana;

Ritenuto di provvedere con successivo atto alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» dei restanti siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana che interessano aree protette nazionali;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 10 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

*Designazione delle ZSC*


1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 17 siti di importanza comunitaria insistenti nel territorio della Regione Toscana, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo Sito	Codice	Denominazione	Area (ha)
B	IT5120001	Monte Sillano - Passo Romecchio	257
B	IT5130005	Libro Aperto - Cima Tauffi	360
B	IT5130006	Monte Spigolino - Monte Gennaio	493
B	IT5140001	Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Mantessa	2208
B	IT5140002	Sasso di Castro e Monte Beni	812

B	IT5140003	Conca di Firenzuola	2338
B	IT5140004	Giogo - Colla di Casaglia	6111
B	IT5150003	Appennino pratese	4191
B	IT5180006	Alta Valle del Tevere	1656
B	IT5180008	Sasso di Simone e Simoncello	1665
B	IT5180009	Monti Rognosi	948
B	IT5180010	Alpe della Luna	3397
C	IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno	6753
C	IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella	893
B	IT5180013	Ponte a Buriano e Penna	1186
C	IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti	1143
C	IT5180016	Monte Dogana	1235


2. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 72 siti di importanza comunitaria insistenti nel territorio della Regione Toscana, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo Sito	Codice	Denominazione	Area (ha)
B	IT5110001	Valle del Torrente Gordana	523
B	IT5110006	Monte Sagro	1220
B	IT5110007	Monte Castagnolo	116
B	IT5110008	Monte Borla - Rocca di Tenerano	1081
B	IT5120005	Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione	715
B	IT5120006	Monte Prato Fiorito - Monte Coronato - Valle dello Scesta	1907
B	IT5120008	Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi	2832
B	IT5120009	Monte Sumbra	1865
B	IT5120010	Valle del Serra - Monte Altissimo	1850
B	IT5120011	Valle del Giardino	784
B	IT5120012	Monte Croce - Monte Matanna	1249
B	IT5120013	Monte Tambura - Monte Sella	2013



B	IT5120014	Monte Corchia - Le Panie	3964
C	IT5120016	Macchia lucchese	406
C	IT5120017	Lago e Padule di Massacciuccoli	1906
B	IT5120018	Lago di Sibolla	74
B	IT5120019	Monte Pisano	8233
B	IT5120101	Ex alveo del Lago di Bientina	1056
B	IT5120102	Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero	1683
C	IT5130007	Padule di Fucecchio	2081
B	IT5130008	Alta valle del Torrente Pescia di Pescia	1586
B	IT5140008	Monte Morello	4174
B	IT5140009	Poggio Ripaghera - Santa Brigida	417
C	IT5140010	Bosco di Chiusi e Padule di Ramone	419
C	IT5140011	Stagni della Piana Fiorentina e Pratese	1902
B	IT5150001	La Calvana	4544
B	IT5150002	Monte Ferrato e Monte Iavello	1376
C	IT5160001	Padule di Suese e Biscottino	144
B	IT5160008	Monte Calvi di Campiglia	1037
B	IT5160009	Promontorio di Piombino e Monte Massoncello	712
C	IT5160010	Padule Orti - Bottagone	121
B	IT5160020	Scarpata continentale dell'Arcipelago Toscano	473
C	IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago	123
C	IT5170002	Selva Pisana	9657
B	IT5170005	Montenero	145
C	IT5170006	Macchia di Tatti - Berignone	2489
C	IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori	1909
B	IT5170009	Lago di Santa Luce	525
B	IT5170010	Boschi di Germagnana e Montalto	229
B	IT5170102	Campi di alterazione geotermica di M.Rotondo e Sasso Pisano	121
B	IT5180015	Bosco di Sargiano	15

C	IT5180017	Monte Ginezzo	1604
B	IT5190001	Castelvecchio	1114
B	IT5190002	Monti del Chianti	7938
B	IT5190003	Montagnola Senese	13746
C	IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina	1859
C	IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano	3305
C	IT5190008	Lago di Montepulciano	483
C	IT5190009	Lago di Chiusi	802
C	IT5190010	Lucciolabella	1417
C	IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone	8238
B	IT5190012	Monte Cetona	1604
B	IT5190013	Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio	1313
B	IT5190014	Ripa d'Orcia	830
B	IT51A0001	Cornate e Fosini	1403
B	IT51A0002	Poggi di Prata	1061
B	IT51A0005	Lago dell'Accesa	1168
B	IT51A0009	Monte Leoni	5113
B	IT51A0010	Poggio di Moscona	648
C	IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona	1348
C	IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto	373
C	IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina	626
C	IT51A0016	Monti dell'Uccellina	4441
B	IT51A0017	Cono vulcanico del Monte Amiata	6114
C	IT51A0018	Monte Labbro e alta valle dell'Albegna	6299
C	IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora	7111
B	IT51A0020	Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella	1488
C	IT51A0021	Medio corso del Fiume Albegna	1991
B	IT51A0029	Boschi delle Colline di Capalbino	6024
C	IT51A0030	Lago Acquato, Lago San Floriano	208
B	IT51A0039	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone	495





3. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it), nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

#### Art. 2.

##### *Misure di conservazione*

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle individuate nella deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana n. 1223 del 15 dicembre 2015, già operative.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

4. Le integrazioni di cui al comma 3 così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Toscana e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

6. Stante la priorità degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie tutelati, le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive mo-

difiche ed integrazioni, qualora più restrittive, rivestono carattere di prevalenza sulle disposizioni e sui provvedimenti regionali e locali che interferiscono sulla medesima materia.

7. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

#### Art. 3.

##### *Soggetto gestore*

1. La Regione Toscana, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2016

*Il Ministro:* GALLETTI

16A04455

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2016.

**Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quarte del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", ed il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante "Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante "Di-

